



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO



DETERMINAZIONE SINDACALE N. 51 DEL 12 3 SET 2015

OGGETTO: LEGGE 150/2000 - NOMINA PORTAVOCE DEL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che l'informazione, sia quella di carattere politico che quella istituzionale, assume particolare rilevanza nell'attuale assetto della comunicazione nel sistema pubblico, in quanta mira, tra le altre finalità, a valorizzare il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità locale, favorendo la partecipazione degli stessi alle scelte di governo per la città e comunque rendendoli partecipi delle scelte stesse;

Dato atto che la comunicazione pubblica, in seguito alle recenti importanti evoluzioni normative, ha assunto carattere di centralità nel processo amministrativo, e si caratterizza ora come sistema innovativo per amministrare la città, accogliendo le esigenze e le istanze della società civile per un miglioramento delle stesse Istituzioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 della legge 7.06.2000 n.150, avente ad oggetto la Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, l'organo di vertice della Pubblica Amministrazione può essere coadiuvato da un portavoce, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico- istituzionale con gli organi di informazione;

Dato atto che questa norma è applicabile anche agli Enti Locali per espresso richiamo dell' art. 1 comma 2 della predetta legge;

Richiamato l'art. 127 della Legge regionale n. 2/2002 che recepisce nella Regione siciliana l'art. 7 della legge 150/2000.

Considerato che, come evidenziato dalla Giurisprudenza contabile (cfr Delibera Sezione di Controllo, per la Liguria n. 7012011, Sentenza 268112013 Sezione Giurisdizionale Sicilia), la legge 150/2000 ha immesso nell'ordinamento il concetto di comunicazione pubblica riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria e strutturale, e prevedendone la diffusione in ogni momento e settore della Pubblica Amministrazione e distinguendone altresì la specifica natura da quella di ognuna delle altre attività amministrative;

Rilevato che nel contesto della disciplina della legge n. 150 del 2000, vengono istituite e regolamentate tre strutture: il portavoce, l'ufficio stampa e l'ufficio relazioni con il pubblico (URP). Creato ex novo dalla legge 150 del 2000 e allegato da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all'Amministrazione, non ha un suo percorso formativo e per lo stesso non è previsto contratto, ma solo una indennità stabilita dall'organo di vertice.

Considerato che la finalità istituzionale del portavoce è fondamentalmente quella di assicurare la comunicazione politico-istituzionale secondo gli indirizzi forniti dal vertice



dell'amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica o amministrativa. Si tratta sostanzialmente di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie. Alla base del lavoro del portavoce sta, dunque, il rapporto fiduciario con il vertice dell'amministrazione di riferimento, essendo il suo compito fondamentale quello, in sostanza di tradurre e comunicare il programma amministrativo.

Rilevata la necessita per l'Organo di vertice di essere coadiuvato da un Portavoce nelle relazioni pubblico-istituzionali con i media ed in generale nell'attività di informazione e comunicazione pubblica, meglio sotto dettagliata con l'obiettivo di potenziare le attività di informazione ai cittadini mediante l'utilizzo ottimale di tutti i canali informativi a disposizione dell'Ente e migliorare i flussi comunicativi con i media mediante una gestione professionale e sistematica dei rapporti con gli organi di informazione;

Dato atto che l'incarico, di carattere fiduciario, comporta per il professionista compiti di diretta collaborazione con il Sindaco;

Considerato, inoltre, che la scelta del portavoce deve avvenire sulla base del curriculum professionale e delle esperienze maturate nel campo dell'informazione ed in specie della comunicazione politica, tenendo presente che trattasi di atto di natura discrezionale e altamente fiduciario, l'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e avrà durata di mesi tre, rinnovabile di volta in volta per tutta la durata del mandato;

Precisato che come previsto dall'art. 7 della legge 150/2000, il portavoce incaricato dall'organo di vertice dell'amministrazione comunale non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche;

Visto il curriculum professionale presentato dal giornalista Seminara Maurizio, nato a Palermo il 08.05.1974 e residente a Lampedusa, da cui si desume che lo stesso ha maturato ampie esperienze professionali nel campo della comunicazione vantando una specifica preparazione ed esperienza in materia di comunicazione pubblica maturata presso enti pubblici;

Stimato, a fronte dell'impegno a garantire un affiancamento al Sindaco articolato secondo le esigenze dell'organo di vertice, sia congruo corrispondere al professionista un compenso mensile pari ad €2.000,00 mensili a lordo di ogni imposta e contributo dovuto per legge;

Dato atto che l'interessato si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico ed ha dichiarato di non esercitare attività che ai sensi dell'art.72 comma i) della legge, risultino incompatibili;

Evidenziato

che

- ai sensi dell'art. 1, comma 7 del vigente Regolamento Comunale sul conferimento degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 20.07.2012 il regolamento non si applica agli incarichi disciplinati da specifiche altre norme di leggi;

Visti:

- Lo statuto;
- La legge 150/2000;



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

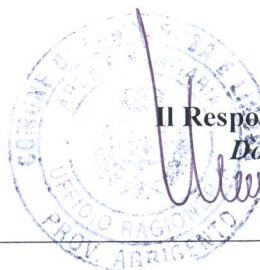


- Il D.lgs. 267/2000;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del D.lgs 267/2000. *nr. 1.01.01.03*

Impegno di spesa n. *1173* /2015
Lampedusa, *21.03.2015*



Il Responsabile del Settore III
Dott. Vincenzo Castiglia

DETERMINA

1) Di conferire l'incarico di Portavoce del Sindaco per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 7 della legge 150/2000 e gli altri compiti determinati dal disciplinare d'incarico per lo svolgimento dell'attività di Portavoce del Sindaco al giornalista Seminara Maurizio, nato a Palermo il 08.05.1974 e residente a Lampedusa per le motivazioni e le finalità descritte nelle premesse del presente atto ed in particolare per:

- gestire l'informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti;
- curare l'informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi, derivante gli atti della Giunta e del Sindaco;
- predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla base del mandato del Sindaco;
- informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al Sindaco come referente dell'amministrazione comunale;
- tenere i rapporti con i giornalisti per l'informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni del Sindaco e della Giunta con realizzazione giornaliera di comunicati per le principali testate giornalistiche che operano nel territorio;
- preparare testi di base per gli interventi del Sindaco in occasione di cerimonie o manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione di tali testi;
- realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali del Comune;
- pubblicazione in tempo reale sui canali social delle ordinanze comunali, deliberazione della Giunta;
- organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti avviati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
- pubblicazione e aggiornamento del Sito Istituzionale del Comune di Lampedusa – in collaborazione con l'Ufficio URP – nella parte che riguarda



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO



l'attività istituzionale del Sindaco e della Giunta Comunale.

- 2) di stabilire che l'incarico avrà decorrenza dopo la sottoscrizione del disciplinare e avrà durata di mesi tre, rinnovabile di volta in volta per tutta la durata del mandato sindacale;
- 3) di corrispondere al professionista un compenso mensile pari ad €. 2.000,00 al lordo di ogni imposta e contributo dovuto per legge;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva pari ed € 6000.00 graverà sul bilancio di previsione 2015, in corso di formazione;
- 5) di dare atto che la spesa del portavoce non rientra nei limiti di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, come chiarito dalla Corte dei conti;
- 6) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario, l'adozione degli atti gestionali consequenziali, ivi compreso l'impegno di spesa;
- 7) di **stabilire** che si provvederà alla liquidazione delle competenze con cadenza mensile su presentazione di regolare notula, accompagnata da sintetica relazione sull'attività svolta, munita del visto del Sindaco, mediante determinazione del Responsabile del Settore Finanziario;
- 8)-di **trasmettere** copia del presente provvedimento al Sig. Seminara Maurizio, al Segretario Comunale, al Responsabile del Settore Finanziario;



Il Sindaco
Giuseppina Maria Nicolini

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

N. 1211 Reg. Pubblicazioni
Pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune dal 23/09/2015
al 08/10/2015
Lampedusa 09 NOV 2015

Il Messo Comunale
Sig. Barbara Pasquale

Il Segretario Comunale
Dott. _____





COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Medaglia d'oro al merito Civile

(Provincia di Agrigento)



DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE L. 150/2000

L'anno duemilaquindici, il giorno ~~VENTI~~^{VENTI} del mese di Settembre, presso la sede del Comune di Lampedusa e Linosa

TRA

Il Comune di Lampedusa e Linosa rappresentato dal Sindaco Sig.ra Giuseppina Maria Nicolini, domiciliata per la carica presso la sede del Comune medesimo (P. IVA 02146780842)

E

Il Sig. Maurizio Seminara nato a Palermo il 08.05.1974 e residente a Lampedusa in Via Cavour n.87. Iscritto all'ordine dei giornalisti di Sicilia tessera n. 153400;

PREMESSO CHE

Con determinazione sindacale n. 51 del 23.09.2015 è stato conferito al Sig. Maurizio Seminara l'incarico di Portavoce del Sindaco;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1. L'incarico è finalizzato all'attivazione del servizio di portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale che dovrà provvedere a:
 - a. gestire l'informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
 - b. curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini alla collettività e ad altri enti;
 - c. curare l'informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi, derivante gli atti della Giunta e del Sindaco;
 - d. predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla base del mandato del Sindaco;
 - e. informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al Sindaco come referente dell'amministrazione comunale;
 - f. tenere i rapporti con i giornalisti per l'informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni del Sindaco e della Giunta con realizzazione giornaliera di comunicati per le principali testate giornalistiche che operano nel territorio;
 - g. preparare testi di base per gli interventi del Sindaco in occasione di cerimonie o manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione di tali testi;
 - h. realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali del Comune;
 - i. pubblicazione in tempo reale sui canali social delle ordinanze comunali e delle deliberazioni della Giunta;
 - j. organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti avviati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

- k. pubblicazione e aggiornamento del Sito Istituzionale del Comune di Lampedusa e Linosa in collaborazione con l'Ufficio URP nella parte che riguarda l'attività istituzionale del Sindaco e della Giunta Comunale.
2. L'attività sopra, sinteticamente, descritta dovrà essere realizzata dal professionista, con opera e lavoro prevalentemente propri, in piena autonomia.
- L'incaricato dovrà eseguire personalmente l'incarico assunto. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'incaricato:
- a. è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;
 - b. si obbliga a ricercare l'equilibrio ed il temperamento tra esigenze delle attività di comunicazione pubblica, i principi di trasparenza ed efficacia della Pubblica Amministrazione e i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche;
 - c. garantisce l'integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche elettronici e multimediali;
 - d. assicura di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e di non utilizzare per interesse personale informazioni e risorse di cui dispone per lo svolgimento dell'attività oggetto di collaborazione di non dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per l'ente ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi;
 - e. si obbliga a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali apprese nell'esercizio della propria attività, anche dopo la cessazione dell'incarico;
 - f. collabora in modo sinergico con tutta la struttura organizzativa.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. Le prestazioni richieste nel presente disciplinare, in quanto contratto d'opera intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali. Al professionista incaricato, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del disciplinare. Il professionista nell'espletamento dell'incarico, è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico, con particolare riguardo alla Legge 150/2000 o a ogni altra. L'incaricato si impegna a non esercitare nel periodo temporale per cui il presente contratto è stipulato attività giornalistica nei settori radiotelevisivo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Resta a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni professionali oggetto d'incarico, rimanendo egli organicamente esterno indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.
3. Il professionista incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Sindaco, con l'obbligo di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono agli uffici comunali.
4. L'incarico sarà svolto sotto la direzione del Sindaco, o degli Assessori delegati, che si riservano in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il professionista, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna a rispettare. Il professionista incaricato è tenuto a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a richiesta del Sindaco, o degli Assessori.
5. L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista incaricato gli atti, i dati e le informazioni necessari ed attinenti allo svolgimento dell'incarico medesimo.
6. L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare le conseguenze previste dall'art. 5 del presente disciplinare.

ART. 3 - DURATA E RISOLUZIONE

1. L'incarico avrà una durata di mesi tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. Lo stesso potrà essere prorogato dal Sindaco mediante apposito decreto. Il presente incarico si intende comunque cessato nel caso intervenga o emerga che l'incaricato eserciti attività nei settori radiotelevisivo del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 giugno 2000 n. 150;
2. Nell'espletamento dell'incarico il professionista dovrà rispettare le modalità previste e gli obblighi di cui al precedente articolo. Nel caso di inadempimenti nello svolgimento del servizio, e fatte salve le cause di forza maggiore da certificarsi in accordo tra le parti, verrà applicata una penale pari al 1 % del compenso di cui all'art. 4. L'applicazione delle penali non escludono la responsabilità del professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.
3. L'inadempimento reiterato dell'attività oggetto di incarico, nonché, qualunque azione o avvenimento ascrivibile a colpa o responsabilità dell'incaricato, determinano l'automatica risoluzione del rapporto, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.
4. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale; il superamento di detto importo viene ritenuto grave inadempienza e può provocare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 5, oltre al risarcimento dell'eventuale danno sofferto dall'Amministrazione.

ART. 4 - COMPENSO PROFESSIONALE

1. L'indennità prevista per l'esecuzione dell'incarico è pari a complessivi € 6000.00 (euroseimila/00) lordi, da intendersi comprensiva di qualsiasi onere diretto o indiretto che l'incaricato dovrà sostenere.
2. Le spettanze al professionista saranno corrisposte mensilmente previa presentazione di regolare fattura e attestazione di regolare esecuzione dell'attività da parte del Sindaco, subordinatamente all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2 del presente disciplinare, accompagnata da sintetica relazione sull'attività svolta, mediante determinazione del Responsabile del Settore Finanziario;

ART. 5 - FACOLTÀ DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione Comunale può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1 comma dell'art. 2237 del C.C. e di utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte.
2. E' facoltà del professionista di rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso. Il recesso da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e ss. del Codice Civile qualora dovesse verificarsi una delle seguenti ipotesi:
 - a. cessione dell'attività ad altri;
 - b. mancata osservanza del divieto di subappalto anche solo parziale;
 - c. gravi danni prodotti all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
 - d. mancato rispetto di quanto previsto all'art. 2 che comporti l'applicazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;

- e. violazione dell'obbligo di riservatezza o di ogni altra condizione o clausola prevista dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico.
4. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto da parte dell'Amministrazione Comunale, di azioni di risarcimento per danni subiti.

ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi e antinfortunistici e R.C. relativi alla prestazione sono a carico del professionista, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

ART. 7 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore ed eventuali successive modifiche.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce al professionista che il trattamento dei dati personali derivante dall'incarico, verrà svolto nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003
3. La pubblicazione dei dati personali sul sito istituzionale del Comune e nell'ambito del Piano triennale per la trasparenza è finalizzata allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza.

Per il Comune di Lampedusa e Linosa

Il Sindaco

Giuseppina Maria Nicolini



[Signature]
Il Collaboratore
Maurizio Seminara

Per approvazione espressa degli artt. 1,2,3,4,5,6,7 (ex art. 1342, secondo comma c.c.)

Per il Comune di Lampedusa e Linosa

Il Sindaco

Giuseppina Maria Nicolini



[Signature]
Il Collaboratore
Maurizio Seminara